

**ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO “JUVARA”
PRESSO LA REGGIA DI VENARIA REALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
1.1	CORPI ILLUMINATI E PALL.....	6
1.2	QUADRO REGOLATORE DI FLUSSO	7
1.3	Importo complessivo delle opere.....	9
1.4	Importo contrattuale.....	10
1.5	Ordine nell'esecuzione dei lavori.....	11
1.6	Variazioni negli importi e nelle categorie	11
1.7	Criterio di valutazione delle opere.....	12
1.8	Variazione delle opere progettate – Andamento dei lavori	12
2	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.....	14
2.1	Osservanza di leggi e di norme	14
2.2	Conoscenza delle condizioni di appalto.....	14
2.3	Responsabile del procedimento – Direttore dei Lavori	15
2.4	Il responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza ex D.Lgs. 494/96 s.m.i. ..	16
2.5	Piani di sicurezza e coordinamento	16
2.6	Occupazioni temporanee di suolo	18
3	CONDIZIONI PRELIMINARI ALL'APPALTO.....	19
3.1	Scelta dell'Appaltatore	19
3.2	Stipula del contratto.....	19
3.3	Cauzione, garanzie e coperture assicurative.....	19
3.4	Subappalto	20
3.5	Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore	22
3.6	Trattamento retributivo dei lavoratori	24
3.7	Tutela dei lavoratori	25
3.8	Responsabilità dell'Appaltatore	25
3.9	Domicilio dell'Appaltatore	26
3.10	Persone che possono riscuotere.....	26
3.11	Rappresentante dell'Appaltatore	26
3.12	Direttore Tecnico di cantiere.....	27
3.13	Obblighi generali dell'Impresa	27
3.14	Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore. - Responsabilità dell'Appaltatore....	29
3.15	Documentazione dei lavori	29
3.16	Riservatezza	29
3.17	Cartello di cantiere.....	29
4	CONSEGNA DEI LAVORI.....	31
4.1	Consegna dei lavori.....	31

4.2	Proprietà dei materiali di recupero e scavo	32
4.3	Rinvenimenti fortuiti	32
4.4	Situazione generale e gestione del cantiere	32
5	<i>ESECUZIONE DEI LAVORI</i>	33
5.1	Orario di lavoro.....	33
5.2	Approvvigionamento ed accettazione dei materiali	33
5.3	Campionature e prove tecniche	34
5.4	Sospensione e ripresa dei lavori.....	35
5.5	Proroghe.....	35
5.6	Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.....	36
5.7	Ultimazione dei lavori	36
5.8	Conduzione dei lavori da parte dell'Impresa	36
5.9	Esecuzione di categorie di lavoro non previste.....	37
5.10	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore relativi all'esecuzione dei lavori.....	37
5.11	Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed assicurazione e provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori.....	39
5.12	Prescrizioni sulla mano d'opera	39
5.13	Prove sui materiali da impiegarsi nei lavori, presentazione del campionario	40
5.14	Documentazione tecnica sulle opere eseguite, materiali di rispetto.....	40
5.15	Obblighi manutentori delle opere eseguite	41
6	<i>VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI</i>	42
6.1	Varianti in corso d'opera.....	42
6.2	Perizie di variante e suppletive	42
6.3	Danni di forza maggiore	43
6.4	Prezzo dei lavori non previsti.....	44
6.5	Prezzo dei lavori in economia e a corpo	44
7	<i>CONTABILITA' DEI LAVORI</i>	45
7.1	Criteri generali di misurazione e la valutazione dei lavori.....	45
7.2	Contabilità e riserve.....	45
7.3	Documenti contabili	45
7.4	Tenuta dei documenti	46
8	<i>PAGAMENTI E COLLAUDI</i>	47
8.1	Anticipazioni.....	47
8.2	Anticipazione di somme dell'appaltatore e interessi.....	47
8.3	Pagamenti in acconto e ritardi.....	47
8.4	Programma di esecuzione dei lavori.....	48
8.5	Dichiarazione relativa ai prezzi	49
8.6	Revisione dei prezzi.....	49

8.7	Formazione di nuovi prezzi	49
8.8	Perizie di variante e suppletive	50
8.9	Penali per ritardo nei lavori	51
8.10	Conto finale.....	51
8.11	Verifiche, collaudi	51
9	<i>NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI</i>	52
9.1	Avvertenze generali.....	52
9.2	Generalità	53
9.3	Elenco Prezzi	54
9.4	Manodopera.....	55
9.5	Criteri di valutazione delle opere appaltate a corpo.....	55
9.7.1	Scavi.....	55
9	<i>GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO</i>	57

CAPITOLO 1 - PARTE AMMINISTRATIVA

1 OGGETTO DELL'APPALTO

La presente relazione tecnica riguarda, le opere necessarie a realizzare l'impianto di illuminazione del parcheggio collocato nel comune di Venaria (TO) presso la Reggia di Venaria, denominato parcheggio "JUVARA", ed illuminazione del viale da percorrere per l'accesso alla biglietteria della Reggia di Venaria Reale.

In fase preliminare ovvero all'inizio delle opere di realizzazione del parcheggio si è definita una distribuzione di massima dei cavidotti interrati, al fine di poter soddisfare il più possibile le esigenze future, tali cavidotti saranno da integrare ove necessario (percorsi di collegamento alla rete di fornitura dell'energia, integrazione di zone non coperte, e percorsi per illuminazione del viale da percorrere per l'accesso alla biglietteria) le tubazioni in oggetto sono state posate con andamento lineare, senza interposizione di pozzetti rompi-tratta (completi di chiusini in ghisa carrabili) i quali andranno forniti e posati dall'appaltatore come riportato dagli elaborati grafici. Dagli stessi elaborati grafici si evidenziano le dorsali di alimentazione da fornire e posare a carico dell'appaltatore

La scelta della tipologia dei corpi illuminanti da installare a servizio del parcheggio in oggetto sono state determinate da fattori di tipo estetico, a seguito di numerose proposte presentate e richieste dalla committenza,.

La fornitura dei pali e dei corpi illuminanti denominati palo di tipo "A" e palo di tipo "B" è a carico della committenza mentre sarà a carico dell'appaltatore la fornitura dei tirafondi come riportato dagli elaborati allegati. Sarà a carico dell'appaltatore la fornitura dei pali denominati di tipo "C" per illuminazione del viale da percorrere per l'accesso alla biglietteria della Reggia di Venaria Reale

Al fine di consentire un adeguato montaggio dei pali di tipo "A" e di tipo "B" forniti dalla committenza l'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e posa dei blocchi di fondazione dei pali, realizzati come da specifiche tecniche fornite ad integrazione della documentazione d'appalto, sarà a carico dell'appaltatore inoltre la fornitura e posa dei tirafondi speciali, da richiedere alla ditta fornitrice dei pali stessi.

Il palo di tipo "A" è previsto per la posa inclinata a 100° e pertanto prima della realizzazione del blocco di fondazione con annesso tirafondo sarà da concordare con la direzione lavori l'orientamento dell'inclinazione dei pali stessi (a fine indicativo vedere particolari riportati nell'elaborato grafico allegato).

Il palo di tipo "B" è previsto per la posa a 90° nella posa dei pali occorrerà prestare notevole attenzione alle predisposizioni dei fori per il fissaggio dei corpi illuminanti (fornitura a carico della committenza), i quali saranno da montare con orientamento riportato negli elaborati grafici e comunque preventivamente concordato con la direzione lavori.

Sulla testa dei pali (sia di tipo "A" che di tipo "B") sarà da posare (fornitura a carico della committenza) una testa led.

Al fine di consentire la gestione dell'intensità luminosa e gli orari di accensione e spegnimento degli impianti sarà a carico dell'appaltatore la fornitura di un quadro di regolazione di flusso (caratteristiche tecniche riportate negli elaborati tecnici allegati), è compresa la programmazione della centrale come da disposizioni che saranno fornite dalla direzione lavori.

1.1 CORPI ILLUMINATI E PALI

La fornitura dei pali e dei corpi illuminanti di tipologia "A" e di tipologia "B" è a carico della committenza (ad eccezione dei tirafondi come più volte indicato), mentre la fornitura dei pali di tipologia "C" per illuminazione **parziale viale di accesso alla biglietteria della reggia** è a carico dell'appaltatore

Pali tipologia "A" (fornitura a carico della committenza, posa a carico ditta appaltatrice) composto dai seguenti componenti

Palo speciale tipo viabizzuno, palo B, per esterni cilindrico realizzato in acciaio corten avente diametro 80mm e altezza 5000mm fuori terra caratterizzato dalla possibilità di essere installato in posizione verticale (90°) e inclinata (100°) (per palo tipologia "A" montaggio inclinato a 100°)

Testapalo viabizzuno in metacrilato bianco satinato, altezza 100mm e diametro 80mm, cablato con n°4 lampade led da 1w di colore a scelta della direzione lavori tra il bianco - il blu - biancoblu, completo di alimentatore dotato di connettore elettrico maschio/femmina a n°4 poli, grado di protezione IP67.

Il fissaggio del testapalo avviene tramite penetrazione di 25mm nel palo stesso e accoppiamento tramite n°2 o-ring, il bloccaggio avviene tramite g rano M5.

Per il montaggio in testa al palo B in acciaio corten

Pali tipologia "B" (fornitura a carico della committenza, posa a carico ditta appaltatrice) composto dai seguenti componenti

Palo speciale tipo viabizzuno, palo B, per esterni cilindrico realizzato in acciaio corten avente diametro 80mm e altezza 5000mm fuori terra caratterizzato dalla possibilità di essere installato in posizione verticale (90°) e inclinata (100°) (per palo tipologia "B" montaggio verticale a 90°)

Testapalo tipo viabizzuno in metacrilato bianco satinato, altezza 100mm e diametro 80mm, cablato con n°4 lampade led da 1w di colore a scelta della direzione lavori tra il bianco - il blu - biancoblu, completo di alimentatore dotato di connettore elettrico maschio/femmina a n°4 poli, grado di protezione IP67.

Il fissaggio del testapalo avviene tramite penetrazione di 25mm nel palo stesso e accoppiamento tramite n°2 o-ring, il bloccaggio avviene tramite g rano M5.

Per il montaggio in testa al palo B in acciaio corten

Supporto per il montaggio dei corpi illuminanti, ad una altezza di 3300mm fuori terra, composto da un supporto per palo in acciaio inox 316L verniciato con finitura acciaio corten, avente forma cubica con dimensioni 107x107x107mm, predisposto, per alloggiare n. 2 proiettori orientabili a luce diretta, grado di protezione IP55, costituiti da un corpo e da una cornice realizzati in acciaio inox 316L verniciati con finitura acciaio corten.

Corpo illuminante (2 per ogni palo di tipologia "B") tipo viabizzuno cubo medium di colore acciaio corten. Il corpo dovrà avere dimensioni 155x155x125mm ed essere dotato di passacavo IP67 e pressacavo PG9. La cornice dovrà avere dimensioni 155x155mm, larghezza 25mm, spessore 4mm ed essere dotata di guarnizione in silicone trasparente e di vetro antiurto IK09 sabbiato di forma quadrata con dimensioni 130mmx130mm.

Il corpo illuminante sarà dotato di staffa regolabile in acciaio 316L, che lo distanzia dal punto di fissaggio al supporto palo di 105mm e consente una inclinazione di 180° e una rotazione di 160° del fascio luminoso nella direzione desiderata.

Cablato per lampada a alogenuri metallici 70W con attacco G12 e parabola in alluminio puro 99% con emissione di 40°, provvisto di alimentatore elettromeccanico con tensione di rete 230V compatibile con sistema di regolazione di flusso luminoso richiesto da D.L. e completo di lampada Philips mastercolour alogenuri metallici attacco G12 70w 3000K

Pali tipologia "C" (fornitura e posa a carico dell'appaltatore) per illuminazione parziale viale di accesso alla biglietteria della reggia composto dai seguenti componenti

Pali in acciaio zincato a caldo. Completo di finestra di ispezione (353x64 mm) e di morsetti asportabile a 4 poli e 16 mm², sezione max.

Con 2 fusibili di protezione da 16A.

Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con forature ad altezze diverse a seconda dell'utilizzo.

Ideale per l'installazione di proiettori (max 2), armature stradali, arredo urbano.

Di serie in classe di isolamento II.

Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I, prevedere le connessioni per la messa a terra.

La scelta della colorazione tra le seguenti proposte sarà a carico della committenza. Colorazione: RAL3003, 5011, 7026, 9011, 8015, 7024, 7016, 9006, 7037, 6004, 8019, 6011, 7022, 1015, 9010.

La dimensione del plinto è funzione del tipo di palo, dalla composizione utilizzata, dal tipo di terreno su cui poggia il plinto e dal materiale con cui viene realizzato. La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza, alla spinta del vento nelle zone del territorio italiano previste dalla norma CNR-UNI 10032-67, secondo le ipotesi di carico previste dalle norme UNI 40/6.

Corpo/copertura: in alluminio pressofuso.

Riflettore: In alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente spessore 6/8 m e brillantato.

Diffusore: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Nelle versioni senza cappello, con vetro piano temperato.

Verniciatura: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbiato o grafite

Portalampada: In ceramica e contatti argentati.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento al silicone sezione 1.0 mm². Morsetteria 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

Dotazione: connettore rapido

Equipaggiamento: Attacco a parete o a palo Ø 60. Guarnizione in materiale ecologico. Completo di connettore presa-spina 2,5 mm². In fase di cambio lampada la copertura superiore rimane agganciata tramite cordina di sicurezza in acciaio. Pressacavo con cavo di ingresso min. ø 9 max ø12 mm, dotato di ghiera di bloccaggio.

Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598, sono protetti con il grado secondo le EN 60529.

1.2 QUADRO REGOLATORE DI FLUSSO

REGOLATORE STABILIZZATO DI FLUSSO LUMINOSO STABILUX PMR309-EQ

trifase 380V + N, con corrente max di fase: 13,6 A

con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a microprocessore

in esecuzione da esterno con armadio in SMC completo di quadro comando comprensivo di:

- interruttore magnetotermico quadripolare completo di bobina di sgancio
- 1 relé differenziale a riarmo automatico per controllo guasti verso terra con regolazione sensibilità 0,025- 25A e tempo d'intervento 0,02-0,5S tipo CONTREL ELRD-L
- 1 interruttore magnetotermico bipolare per protezione controllo
- 1 interruttore magnetotermico unipolare per protezione circuiti
- 1 contattore tripolare di inserzione linea
- 2 contattori tripolari per by-pass automatico macchina
- 1 selettore a due posizioni protetto con chiave per by-pass manuale regolatore
- 1 amplificatore crepuscolare ed elemento fotosensibile per accensione tipo FINDER LUNA 120 con soglia regolabile 2-3000lux su due scale

- 1 selettore manuale-automatico tipo ABB 1x16A per by-pass crepuscolare
- controllo a microprocessore (con 2 prese RS232) per la gestione delle fasi di lavoro e di monitoraggio delle randezze elettriche dell'impianto come:

- Fasi di lavoro. Programmazioni dei seguenti parametri:

- tensione accensione lampade - tensione nominale - tempo di preaccensione - tensione di riduzione - tempo intervento allarmi - velocità rampe salita/discesa

Le programmazioni possono essere realizzate e personalizzate per ogni singola fase con parametri differenziati.

- Impostazioni dei seguenti cicli di lavoro:

- ciclo giornaliero/settimanale/mensile/annuale

- cicli speciali per eventi straordinari

- 6 programmi settimanali e programmazione annuale su 6 periodi (6 valori giornalieri) selez. in 4 lingue

- Impostazioni allarmi:

- mancanza rete - cosphi minimo per ogni fase - regolatore guasto - temperatura fuori limite - tensione ingresso/uscita fuori dai limiti - predisposizione per inserimento protezioni per linee di uscita (max 20 moduli estendibili a richiesta a 60)

- completo di 2 interruttori MTD 4x10A idn 0,3 classe A a protezione 2 circuiti illuminazione, 1 interruttore MTD 2x10A idn 0,3 classe A, circuito non stabilizzato a protezione circuiti led testapalo

- morsettiera per alloggiamento cavi

- morsettiera ausiliaria per alloggiamento cavi

- cablaggio utilizzante cavo antifiamma

Il tutto conglobato in armadio in vetroresina IP54

dotato di serratura a chiave avente le seguenti

dimensioni: 1000 x 320 x 1000h

La fornitura prevede inoltre l'anello di ancoraggio in acciaio zincato a caldo da annegare nel basamento

Costruito e collaudato secondo Norme CEI - Certificazioni Aziendali: ISO 9001 – ISO 14001

Ammontare dell'appalto

1.3 Importo complessivo delle opere

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto risulta dalla somma dei lavori contabilizzati a corpo in conformità a quanto indicato all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

L'importo dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto, è definito come segue:

1. Lavori:	€	166.466,55
(Di cui per oneri della sicurezza a copertura dei rischi intrinseci € 3.770,00)		
2. Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza:	€	5.420,00
3. IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO:	€	171.886,55

L'appalto dei lavori rientra nella categoria OG11.

1.4 Importo contrattuale

L'importo contrattuale sarà determinato dai seguenti corrispettivi:

- per lavori: applicando il ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'importo lavori di cui all'art. 1.1;
- dall'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 494/1996 s.m.i.

L'importo dell'appalto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisorie, gli oneri della sicurezza ex legge 494/96 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato e in quello Generale approvato con DM 145/2000 e in conformità con quanto stabilito dall'art. 329 della legge 20.3.1865 n. 2248 Allegato F.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Stazione appaltante complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto della normativa in vigore.

La valutazione dei lavori corrispondenti a opere eseguite a corpo avverrà applicando alle opere compiute, così come dettagliatamente descritte nella voce dell'elenco prezzi, il prezzo offerto dall'appaltatore, la quantità delle opere a corpo a effetto ai soli fini dell'aggiudicazione.

Per opere non previste si provvederà alla formazione di nuovi prezzi determinati a norma dell'art. 136 del D.P.R. 554/1999 s.m.i.

Ai prezzi di nuova formazione verrà esteso il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di offerta, ad essi si applica il disposto di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i.

Le eventuali variazioni e addizioni al progetto approvato come le eventuali diminuzioni sono regolamentate dagli artt. 134 e 135 del DPR 554/1999 e artt. 10, 11 e 12 del DM 145/2000 e art. 205 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.

In riferimento alle opere eseguite in più o in meno, l'eventuale costo aggiuntivo per la sicurezza del cantiere sarà determinato dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, pertanto essa è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra.

L'IVA è a carico della Stazione Appaltante, essa sarà versata nella misura vigente al momento del pagamento.

L'Appaltatore, prima dell'emissione della fattura, potrà richiedere precisazioni alla Stazione Appaltante in merito all'aliquota che verrà applicata.

1.5 Ordine nell'esecuzione dei lavori

Si precisa che l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi come indicato nel programma dei lavori predisposto dalla Direzione Lavori. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare al programma le modifiche e le variazioni che la Direzione Lavori riterrà utili o necessarie per la buona conduzione del cantiere senza che l'impresa abbia nulla da eccepire o pretendere.

1.6 Variazioni negli importi e nelle categorie

Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse dalla Stazione Appaltante esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 e 205 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Le variazioni ed addizioni al progetto approvato e le diminuzioni sono regolamentate dagli artt. 134, 135 e 136 del DPR 554/1999 e 10, 11 e 12 del DM 145/2000 e art. 205 del D. Lgs 163/2006 s.m.i.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori.

E' consentito all'Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dall'art. 11 del DM 145/2000 e con le modalità ivi indicate.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della D.L., ciò anche nei casi in cui la Direzione lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà esserne ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante secondo quanto prescritto dall'art. 10 comma 1 del DM 145/2000.

Non sono considerate varianti gli interventi, disposti dal D.L., finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al dieci per cento del valore delle singole categorie di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale ai sensi dell'art. 205 comma 2 D. Lgs. 163/2006 s.m.i..

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art 132 e 205 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze e siano contenute nel 10% dell'importo originario.

L'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. L'Appaltatore, per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso eccetto il pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più o in meno da valutarsi con i prezzi di contratto o, in mancanza di essi, con nuovi prezzi formati secondo il disposto dell'art. 134 comma 6 e 136 del DPR 554/1999.

In riferimento alle predette varianti, il Coordinatore per l'esecuzione di cui al D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.

Per le varianti ordinate le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, come espressamente indicato nel presente CSA.

In particolare per le norme per la valutazione dei lavori dovrà farsi riferimento al Capitolato tecnico generale per la Qualità dei materiali e dei componenti. Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro e per quanto non espressamente indicato alle prescrizioni riportate nel Capitolato speciale tipo emanato dal Ministero LLPP.

Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, ai sensi dell'art. 205 comma 4, D. Lgs. 163/2006 s.m.i.

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto e ad indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. Qualora in corso d'opera emerga la necessità di lavori complementari non compresi nel presente appalto, divenuti, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo non separabili da quelli oggetto del presente appalto per motivi tecnici o economici ovvero strettamente necessari al loro perfezionamento, la Stazione Appaltante si riserva di procedere secondo le disposizioni dell'art. 7 comma 4 D. Lgs. 30/2004, per la parte attualmente ancora vigente.

La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di contratto.

I prezzi delle eventuali nuove categorie di lavori che si rendessero necessari saranno determinati ed approvati ai sensi dell'art. 136 del DPR 554/1999.

Su tutti i nuovi prezzi, si applicherà il ribasso d'asta.

1.7 Criterio di valutazione delle opere

Le opere oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate a corpo, da eseguirsi secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

Si precisa che l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi come indicato nel cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Direzione Lavori. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre variazioni nella successione dell'esecuzione dei lavori, ove motivi di sicurezza e funzionalità lo impongano, senza che l'impresa abbia nulla da eccepire o pretendere.

1.8 Variazione delle opere progettate – Andamento dei lavori

Le indicazioni di cui ai precedenti punti, dei disegni di progetto e della Descrizione delle Opere, sono date per norme generali affinché l'Appaltatore possa rendersi conto del complesso delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sempre nei limiti stabiliti (dall'art. 25 della legge 109/94) dagli artt.132 e 205 D.Lgs.163/2006 s.m.i. e dall'art. 10 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000 .

Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori ordinari agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l'eventuale applicazione dell'artt. 134, comma 6, e 136 del regolamento (D.P.R. 554/99) e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori (art. 10, comma 1, Capitolato Generale, D.M. 145/2000).

2 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale i seguenti elaborati:

- ❑ Relazione Tecnica Impianto – Specifiche tecniche
- ❑ Quadro Elettrico
- ❑ Computo Metrico Estimativo
- ❑ Elenco Prezzi Unitari
- ❑ Tav. EL. 01 Distribuzione pali illuminazione
- ❑ Particolari Costruttivi

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici si farà riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale, sopra menzionato, nonché tutte le leggi, regolamenti e disposizioni che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di introdurre, in sede esecutiva, quelle varianti o quelle modifiche che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita o della economia del lavoro secondo le norme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nessuna eccezione potrà essere comunque sollevata dall'Appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto di restauro, anche sotto pretesto di insufficienza di dati dei capitolati o dei disegni stessi.

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese previste dall'art. 112 del DPR 554/99 e art. 8 del Capitolato Generale di Appalto DM 145/2000.

2.1 Osservanza di leggi e di norme

L'appalto, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.163/2006 s.m.i., del DPR 554/1994 e del DM 145/2000 e D. Lgs. 30/2004, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei disegni di progetto.

2.2 Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 2 del DPR 554/1999, così come risulta indicato in sede di offerta, di essersi recato sul luogo e aver visionato l'intero complesso architettonico dei giardini oggetto del restauro ed in particolare le porzioni oggetto di intervento e di averne valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere;
- avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alle tipologie e categorie dei lavori dell'appalto,
- avere verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi, di avere verificato l'idoneità dei propri mezzi alla esecuzione delle opere di restauro specialistico previste in progetto;
- aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come condutture aeree, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per la momentanea interruzione dell'erogazione del servizio al fine di procedere all'esecuzione dei lavori, in assoluta sicurezza;
- avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- di aver valutato che l'esecuzione dei lavori prevede la contemporaneità di operazioni;
- di aver attentamente e compiutamente valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In nessun caso si procederà alla stipula del contratto, se il Responsabile del procedimento e l'appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'imminente esecuzione dei lavori.

2.3 Responsabile del procedimento – Direttore dei Lavori

La Stazione Appaltante ha individuato il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti dell'appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate all'art. 7 e 8 del DPR 554/99 nel Dott. Alberto VANELLI, responsabile della struttura flessibile La Venaria Reale ed altri beni.

La nomina del D.L. verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipula del contratto. La Stazione Appaltante concede ampio mandato personale al D.L. quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla normativa vigente in particolare dal capo I del Titolo IX del DPR 554/1999: Direzione dei lavori.

2.4 Il responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza ex D.Lgs. 494/96 s.m.i.

La Stazione Appaltante ha individuato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, come definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. ad essi sono affidati i compiti previsti dallo stesso D.Lgs. per garantire lo svolgimento dei lavori nel pieno rispetto della normativa in vigore in merito alla sicurezza dei cantieri.

2.5 Piani di sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 12 D.Lgs 494/96 e s.m.i. forma parte integrante del Contratto di Appalto ed è stato predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza ai sensi dell'art. 12 comma 3 D.Lgs 494/96 e s.m.i.

Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore possa richiedere maggiori compensi.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al Coordinatore per l'esecuzione che si occuperà di organizzare le operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza.

L'appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza.

L'Appaltatore, entro cinque giorni dall'aggiudicazione provvisoria, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante eventuali proposta integrativa al Piano di Sicurezza e Coordinamento, e il piano operativo di sicurezza a norma dell'articolo n°131 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano di dettaglio del Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. senza che ciò possa dare diritto all'Appaltatore di richiedere ulteriori compensi. Tali variazioni e integrazioni faranno parte del contratto di appalto.

Tale piano operativo di sicurezza dovrà contenere anche il dettaglio delle responsabilità relativamente alla gestione del Piano operativo stesso e delle operazioni di cantiere.

Tali variazioni ed integrazioni e il Piano operativo di sicurezza formeranno parte integrante del Contratto di appalto.

L'Appaltatore avrà in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori o in corso di esecuzione dei lavori, la possibilità di proporre integrazioni al piano di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

In ogni caso si ricorda che l'accettazione del piano di sicurezza non esime l'Appaltatore dal rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali l'Appaltatore rimane totalmente responsabile.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 494/96 e s.m.i. l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'opera, è tenuto ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 626/1994, e cura, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico dei macchinari e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito temporaneo dei materiali di lavoro;
- e) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- f) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- g) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

L'Appaltatore ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 494/96 e s.m.i. è tenuto inoltre ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri cui all'allegato IV della predetta Legge;

L'accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dal Decreto Legislativo 494/96 e s.m.i., costituisce adempimento delle norme previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b) e comma 2 del Decreto Legislativo n.626/94 (articolo 9 comma 2 Legge 494/94 e s.m.i.).

Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 12 comma 3) del Decreto Legislativo 494/94 e s.m.i. sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Resta inteso comunque che eventuali accoglimenti da parte del Coordinatore in fase di esecuzione delle modificazioni ed integrazioni proposte dall'Appaltatore non possono in alcun modo giustificare variazioni od adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

2.6 Occupazioni temporanee di suolo

Il cantiere si svolge all'interno del giardino della Reggia di Venaria Reale, aree di proprietà demaniale, pertanto l'appalto non prevede oneri aggiuntivi per l'occupazione di suolo pubblico o di privati.

3 CONDIZIONI PRELIMINARI ALL'APPALTO

3.1 Scelta dell'Appaltatore

La scelta del contraente Appaltatore avverrà con procedura negoziata con esperimento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

All'atto dell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare nei limiti consentitigli dalla Legge, quali opere intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.

3.2 Stipula del contratto

La stipula del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine previsti dall'art. 11 e 12 del D.lgs 163/2006.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia (DPR 252/98).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Committente potrà recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione o ad escutere la fideiussione.

Se la stipula del contratto, o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini di legge, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetterà alcun indennizzo.

L'aggiudicatario ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese contrattuali.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dalla Direzione lavori ivi compresi quelli per opere provvisori.

3.3 Cauzione, garanzie e coperture assicurative

Cauzione definitiva. Ex art. 113 e art. 129 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia contrattuale nei termini e nei modi stabiliti in fase di gara e dalla legge, determina la revoca dell'appalto e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che procede ad avviare l'aggiudicazione del concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento come regolamentato dal DPR 554/1999 e cessa di avere effetto per l'ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 e dall'art. 29 comma 2 del DM 145/2000. La cauzione viene svincolata secondo quanto disposto dall'art. 113. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Stazione Appaltante ha il diritto di propria autorità sulla cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la Stazione Appaltante tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. La cauzione prestata attraverso fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione definitiva dovrà prevedere anche l'esclusione del beneficio ex art. 1957 c.c. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della cauzione. L'importo della cauzione provvisoria e definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.. Nel caso di associazioni temporanee di impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per quanto riguarda la cauzione definitiva, le firme dei funzionari rappresentanti dell'impresa di assicurazione o della società di intermediazione, ex art. 107 D.Lgs. 385/93, dovranno essere legalizzate da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

3.4 Subappalto

Il subappalto è regolamentato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., dagli art. 72, 73, 74 e 141 del DPR 554/99.

L'autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998 n°252.

I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di

gara, ovvero nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse.

L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno cinque giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di cui al n° 4, comma 3, dell'art. 18 L 55/90 (e succ. modifiche e integrazioni) così come determinati dal D.P.R. 34/2000 in n materia di qualificazione delle imprese in rapporto all'importo del contratto di subappalto.

L'appaltatore deve inoltre provare che non sussistano, nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i.

L'Appaltatore deve, inoltre, comunicare alla Stazione Appaltante, con riferimento a tutti i subcontratti per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante entro tre giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta se incorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché, di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore dovrà trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate entro 20 giorni dalla data di effettuazione di ciascun pagamento.

Qualora a seguito di accertamento effettuato dalla D.L., anche attraverso l'Ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante assegnerà un termine perentorio, non superiore a giorni quindici, per l'allontanamento dei subappaltatori per i quali non sia adempiuto agli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

Così come stabilito dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960 n.1369 è vietato all'Appaltatore di:

affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'Intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;

affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori d'opera assunti e retribuiti da tali intermediari.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto fatto salvo quanto previsto dall'art. 118, comma 3 del D.Lgs.163/2006 s.m.i..

Il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'Appaltatore con l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Appaltatore deve praticare, per le opere e i lavori affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'impresa principale, sia all'ente appaltante un grave errore commesso da una ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal cantiere.

3.5 Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni del Capitolato Speciale medesimo, di tutti gli atti facenti parte del contratto, delle norme in essi richiamate, nonché di tutte le disposizioni della Direzione dei Lavori, di quelle di Organi Statali, Regionali, Provinciali, Comunali in materia, vigenti o che venissero eventualmente emanate nel periodo di esecuzione dei lavori. Saranno a carico dell'Appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a direttive della Direzione Lavori che impongano modifiche di programma, acceleramenti, rallentamenti o sospensioni di prestazioni od opere comprese nell'appalto.

L'Appaltatore dovrà garantire sotto la propria responsabilità l'attuazione di tutti i provvedimenti e di tutte le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo le leggi vigenti, e far rispettare le disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento redatto in conformità dell'art. 12 del D.Lvo 494/96 e che è parte integrante del progetto a base di gara. Inoltre l'Appaltatore solleva l'Ente Appaltante e la Direzione Lavori da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire le sue maestranze e quelle di eventuali subappaltatori, nonché per i danni che per causa e colpa di dette maestranze dovessero derivare a terzi, sia persone sia cose. La Ditta sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno arrecato al complesso della Reggia e dei Giardini inteso nella sua globalità, per negligenze, imperizia o cattivo uso da parte del personale dipendente; gli importi di tali danni verranno dedotti dalla contabilità finale dei lavori oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà nominare, prima della consegna dei lavori, una persona giuridicamente e professionalmente idonea, che possa ricevere ordini e disporre per l'esecuzione degli stessi, a cui spetterà la responsabilità della Direzione del cantiere stesso, nonché garantire la presenza continua in cantiere del Capo cantiere; la Ditta sarà tenuta a fornire l'elenco nominativo di tutto il personale addetto ai lavori con relative qualifiche e generalità.

Oltre agli obblighi ed oneri generali di cui sopra ed a quelli particolari previsti dal presente Capitolato, dal Piano di sicurezza e coordinamento, e dallo Schema di contratto, saranno a carico e spese dell'Appaltatore e pertanto da valutare ai fini della formulazione dell'offerta in sede di gara:

- La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo dei lavori e i suoi successivi aggiornamenti, anche indipendente dal cronoprogramma di contratto, secondo le specifiche modalità e contenuti previsti all'art. 45, comma 10, del Regolamento Generale D.P.R. 554/99, da sottoporre alla approvazione della D.L.

- il conseguimento di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, compresi eventuali permessi di transito degli automezzi del cantiere;
- l'esecuzione e la manutenzione degli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica rete fognaria e simili necessari all'installazione di cantiere, oltre che i collegamenti a terra di elementi metallici, quali, ponteggi, ecc.;
- Allestimento del cantiere, secondo le prescrizioni contenute all'interno del Piano di sicurezza e coordinamento e in relazione a condizioni particolari che si dovessero determinare nell'ambito e nello svolgimento dei lavori secondo le prescrizioni che verranno impartite dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera.
- la fornitura dei baraccamenti prefabbricati per il personale di cantiere ad uso spogliatoio, della mensa, servizi igienici con relativo collegamento alla rete fognaria o in alternativa fossa biologica a tenuta la cui manutenzione sarà a carico dell'Appaltatore, secondo quanto richiesto dal Piano di sicurezza e di coordinamento
- Impianto di cantiere secondo le prescrizioni contenute all'interno del Piano di sicurezza e coordinamento e in relazione a condizioni particolari che si dovessero determinare nell'ambito e nello svolgimento dei lavori secondo le prescrizioni che verranno impartite dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera.
- L'installazione di tutta la cartellonistica di cantiere (segnalazioni e cartelli) come indicato nelle tavole all'interno del Piano di sicurezza e coordinamento;
- L'adozione di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti nel piano della sicurezza e dal Piano Operativo di Sicurezza;
- l'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera e le attrezzature occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere e quant'altro possa utilmente occorrere per la corretta esecuzione delle opere, come ad esempio rampe provvisorie per il trasporto dei materiali e tavolati di ripartizione dei materiali e delle attrezzature necessarie;
- l'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico e le maestranze, secondo le particolari qualifiche, nella misura necessaria per eseguire con regolarità e celerità i lavori appaltati. La insufficiente disponibilità di personale, di attrezzature e mezzi d'opera potrà costituire, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta;
- la collaborazione, durante l'esecuzione dei lavori, con altre Ditte che eventualmente opereranno contemporaneamente in cantiere, fornendo, per quelle parti di loro pertinenza, tutte le indicazioni necessarie e l'assistenza, controllando mediante propri incaricati che l'esecuzione dei lavori venga fatta nel rispetto del progetto, del complesso e delle opere già eseguite ed intervenendo tempestivamente in caso negativo, così da evitare contrattempi, rotture, rifacimenti, ecc.;
- l'esecuzione delle necessarie prove, saggi e campionature di tutti i materiali e tutte le lavorazioni da effettuarsi, fino ad approvazione della Direzione Lavori;
- tutte le protezioni necessarie durante l'esecuzione dei lavori per evitare danni agli edifici;
- la sorveglianza del cantiere, dalla data di consegna dei lavori a quella di riconsegna dell'opera alla Committenza, tenuto conto che l'Appaltatore sarà responsabile della gestione in sicurezza del cantiere e della preservazione dei beni per tutta la durata dell'appalto,
- l'apposizione del cartello di cantiere in posizione da concordare con i responsabili della Soprintendenza, come da disegno che verrà fornito dalla Direzione Lavori, in osservanza alle normative vigenti. Il cartello sarà in laminato bianco nelle dimensioni indicate dalla D.L., su cui verranno inseriti i vari disegni a colori e le informazioni tecniche, tutti opportunamente plastificati sul supporto o serigrafati;
- l'assicurazione contro qualsiasi rischio di esecuzione dei lavori del cantiere dalla data di consegna fino a quella del collaudo, nonché per ogni forma di responsabilità civile per danni a terzi e cose di terzi, secondo quanto stabilito all'art. 10.2 del CSA;

- Lo spostamento e stoccaggio del materiale presente sul luogo di lavoro, compresa la delimitazione dell'area di intervento come da descrizione del computo della sicurezza eseguiti secondo gli ordini della DL o del CSE
- il libero accesso al cantiere a tutte le persone addette alla conduzione dei lavori e, su richiesta della stessa Direzione Lavori, a qualunque altra Impresa esecutrice di lavori esclusi dall'appalto, ma comunque connessi con la realizzazione dell'opera in oggetto, così come di altre ditte operanti nell'area per interventi non legati al presente appalto.
- la manutenzione, fino al collaudo tecnico-amministrativo favorevole, delle opere eseguite secondo il presente Capitolato Speciale, o comunque entro
- il termine di due anni dalla data di ultimazione dei lavori. Fino al termine del suddetto periodo, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere tempestivamente a sue spese per riparare rotture o imperfezioni che potrebbero manifestarsi per difetto di montaggio, di esecuzione, di funzionamento, o per scadente qualità dei materiali;
- l'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento Generale;
- il completo sgombero del cantiere, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione, di tutti gli impianti provvisori, mezzi d'opera e materiali residui;
- la pulizia "fine" di tutte le zone interessate dai lavori e dell'area di cantiere, compresi i ripristini delle aree esterne o degli eventuali locali utilizzati come spogliatoi e servizi per il personale;
- il conferimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili provenienti dal cantiere, nonché eventuali rifiuti speciali, presso le apposite discariche specializzate a propria cura e spese.
- ogni altro onere generale o particolare derivante dai singoli articoli del presente Capitolato Speciale compresi quelli riportati nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché dagli atti elencati al precedente art. 6, oltre agli obblighi derivanti dall'attuazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96.
- L'approntamento di tutte le misure protettive al fine di non danneggiare il parco in cui si è chiamati ad operare.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità, sia nei confronti dell'Ente appaltante, sia di terzi pubblici o privati, derivante dall'inosservanza delle norme richiamate nel presente capitolato, nonché la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione di tutti gli interventi previsti, anche ai sensi ed in virtù dei disposti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

3.6 Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (L. 55/1990 e D.Lgs.163/2006 s.m.i.).

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, 15 giorni oltre il mese successivo, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore ad eseguire i pagamenti ritardati entro i successivi quindici giorni.

In caso di inadempienza, o di mancata formale e motivata contestazione, entro il termine soprassegnato si procederà ai sensi dell'art. 13 del DM 145/2000.

3.7 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno al Responsabile del Procedimento, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori (art.118 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso (art. 7 DM 145/2000).

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando i suddetti enti non comunicheranno l'avvenuto adempimento degli oneri contributivi, assicurativi, infortunistici e paritetici secondo le modalità e nei termini prescritti dall'art. 7 del DM 145/2000.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.

3.8 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le provvidenze, opere, provviste, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante e dei visitatori, per le zone interne o circostanti la Reggia e dei Giardini aperte al pubblico, dei luoghi e beni oggetto di intervento tutelati dal D.Lgvo 42/2004 s.m.i..

Tali provvidenze devono attenersi alle norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di coordinamento e sicurezza", ai sensi del D.L. 626/94 e del D.L. 494/96 e s.m.i., del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia la Stazione Appaltante, sia la D.L. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al D.L.

Salvi gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4-ter del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i., l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'Appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

L'Appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sua responsabilità é pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente.

L'Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori e i suoi collaboratori.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

3.9 Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell'art. 2 del DM 145/2000.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto saranno eseguite a norma dell'art. 2 comma 2 del DM 145/2000.

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.

Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'Impresa mandataria, individuato come al comma precedente.

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (artt. 31 e 32 Cap. Gen. D.M. 145/2000).

3.10 Persone che possono riscuotere

Il contratto di appalto contiene i dati previsti dall'art. 3 del DM 145/2000, in particolare saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi, autorizzate dall'Appaltatore, a riscuotere, ricevere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo, anche per eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante. Gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.

3.11 Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad avere come proprio rappresentante sul luogo del lavoro un Direttore tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Restano ferme al riguardo le disposizioni contenute nell'articolo 4 del DM 145/2000, che qui di seguito, per maggiore chiarezza, si trascrivono con le necessarie integrazioni.

L'Impresario che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato redatto in forma pubblica da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto e della quale rimane sempre responsabile.

Il mandato deve essere depositato presso la stazione appaltante, la quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla sua conseguente accettabilità.

L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla D.L., deve, per tutta la durata dell'appalto, disporre di un ufficio nel luogo ove si svolgono i lavori.

La stazione appaltante ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante su motivata giustificazione e senza che debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo rappresentante.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3.12 Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte sia dell'Appaltatore, sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori: anche per tale persona la stazione appaltante, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l'allontanamento e la sostituzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.M. 145/2000 l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del precedente art. 23.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

3.13 Obblighi generali dell'Impresa

L'impresa è tenuta contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per tutto ciò che non sia in deroga con le disposizioni del presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:

- 1) D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 , decreto legislativo recante: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- 2) R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 22 maggio 1924, n. 927;
- 3) Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
- 4) Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di opere pubbliche 109/94, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (norme vigenti);
- 5) D.P. 15 luglio 1925 concernente le norme e le condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi;
- 6) D.M. 30 ottobre 1912 che approva le norme e le condizioni per le prove e l'accettazione dei legnami;
- 7) legge 21 agosto 1921, n. 1312 sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli Invalidi di Guerra, fornendo alla Direzione Lavori la prova di avervi ottemperato;
- 8) legge 19 marzo 1990, n. 55 (articoli non abrogati) e tutta la normativa antimafia, in particolare in relazione al subappalto;
- 9) l'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
- 10) le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere Pubbliche;
- 11) l'Impresa dovrà inoltre osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed enti scuola;
- 12) la normativa sulla prevenzione incendi;
- 13) il Regolamento Locale d'Igiene;
- 14) la normativa sul superamento delle barriere architettoniche (legge 13/89 e successive);
- 15) la normativa vigente in fatto di sicurezza; D. Lgs. 626/94 s.m.i., L. 494/96;
- 16) l'osservanza delle norme relative al lavoro delle donne e dei fanciulli, nonché di quelle inerenti le assunzioni degli operai attraverso gli appositi uffici di collocamento, l'assunzione degli invalidi di guerra e di lavoro ed infine di tutte le ulteriori disposizioni che intervenissero in corso di appalto.

3.14 Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore. - Responsabilità dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale sono a carico dell'Appaltatore:

- le spese relative alla gara di appalto, alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, nonché le spese inerenti le copie degli atti e dei disegni anche per pratiche svolte dall'Amministrazione e inerenti i lavori in appalto;
- l'esecuzione delle pratiche e le spese relative per la fornitura ed il trasporto dell'acqua e per l'energia elettrica ovunque occorrono, anche per i lavori in economia o d'assistenza;
- ogni occorrenza per le prove diagnostiche sui manufatti da costruzione;
- le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie;
- la fornitura sollecitata, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera per l'appalto;
- tutti i disegni di progetto e le specifiche eventualmente forniti dal Committente, dovranno essere controllati ed accettati dall'Appaltatore che ne assumerà pertanto la responsabilità. I disegni relativi ad alcuni particolari costruttivi potranno essere consegnati all'Appaltatore durante il corso dei lavori;

Gli elaborati forniti dall'Appaltatore su richiesta del Committente dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dalle specifiche e diventano esecutivi solo dopo l'approvazione del Committente, che avverrà entro 3 giorni dalla loro consegna. A tale scopo essi dovranno essere consegnati al Committente in tre copie almeno 3 giorni prima del previsto inizio dei relativi lavori. Restano a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti da eventuali ritardi nella loro presentazione, comprese le modifiche alle opere che fossero nel frattempo iniziate. L'approvazione del progetto da parte del Direttore Lavori non solleva l'Appaltatore, il progettista e il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità dei manufatti.

3.15 Documentazione dei lavori

L'appaltatore resta obbligato a fornire periodicamente, a sua cura e spese, una accurata documentazione fotografica delle fasi di esecuzione, delle opere ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi d'opera impiegati, su supporto informatico CD-ROM in formato jpg.

3.16 Riservatezza

E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant'altro potrà essere comandato dalla Direzione Lavori.

3.17 Cartello di cantiere

Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice, e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, all'eventuale modello predisposto dall'Amministrazione.

Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi.

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema seguente (allegare eventualmente schema), con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare dovranno essere indicate in tale spazio, oltre a quanto sottoindicato, anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4 CONSEGNA DEI LAVORI

4.1 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sarà disposta entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dal Direttore dei Lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la stazione appaltante potrà rescindere il contratto ed incamerare la cauzione.

Prima della data prevista per la consegna l'appaltatore deve far pervenire le polizze assicurative, il piano operativo di sicurezza e programma dei lavori.

Qualora la consegna non avvenga per fatto o colpa dipendente dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 129 commi 8 e 9 del DPR 554/1999 entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 9 del DM 145/2000: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto a quanto previsto dal comma 1 del già citato art. 9; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo secondo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dalla stazione appaltante senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del D.L., che riferisce sulla verifica del progetto e sulla esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente in cantiere o comunque nell'ambito dei lavori in oggetto al presente appalto, grava interamente sull'Appaltatore.

Spetterà alla D.L. di procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza nell'esecuzione dei lavori: resta quindi convenuto che la consegna dei lavori verrà fatta in unica soluzione per tutte le opere. Quando la Direzione Lavori avrà provveduto a consegnare i lavori, l'Appaltatore dovrà subito iniziarli e con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di legge e del presente capitolato.

Per le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla DL in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.

I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla DL dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna, e prima di tale termine, l'appaltatore dovrà precisare alla Stazione Appaltante le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderà che questo accetta definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad esso consegnati, anche agli effetti contabili.

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte della DL.

4.2 Proprietà dei materiali di recupero e scavo

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, e per essa la D.L. potrà ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi relativi degli scavi, delle demolizioni e degli abbattimenti.

Tutto ciò fermo restando l'onere dell'Appaltatore allo smaltimento a discarica dei materiali di risulta.

4.3 Rinvenimenti fortuiti

La Stazione appaltante, competente in materia di tutela dei beni culturali e ambientali a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti, mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (D.Lgs. 42/2004 s.m.i.).

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al D.L., depositare quelli mobili e deperibili presso i magazzini della Stazione Appaltante indicati dalla DL e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione Appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate.

4.4 Situazione generale e gestione del cantiere

La Stazione appaltante, stante l'importanza monumentale del complesso, si riserva di costituire un sistema di controllo degli accessi al cantiere anche con verifica attraverso badge individuali e/o cartellini di riconoscimento che verranno rilasciati a chi accede al cantiere previa segnalazione dell'Impresa stessa.

L'accesso, per esigenze di sicurezza legate alle aperture al pubblico del Complesso, avverrà dagli ingressi presenti lungo il Viale Carlo Emanuele, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Amministrazione attraverso la D.L.. L'accesso alla zona di impianto cantiere avverrà da via Don Sapino.

L'appaltatore dovrà presentare l'elenco con relativo numero di targa dei mezzi che dovranno avere accesso in cantiere, comprese le autovetture dei dipendenti. Tutti gli automezzi, comprese le autovetture, dovranno essere parcheggiate esclusivamente nelle aree prestabilite ed indicate dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà consegnare l'elenco nominativo degli addetti al cantiere con fotocopia di documento di identità. La stazione appaltante garantisce il rispetto delle norme previste sulla privacy.

L'Appaltatore si impegna ad adattare la propria organizzazione alle condizioni sopra elencate.

L'Appaltatore dovrà altresì impiegare idonei mezzi in rapporto alla natura dei lavori da eseguire.

5 ESECUZIONE DEI LAVORI

5.1 Orario di lavoro

La durata giornaliera dei lavori è regolamentata dall'art. 27 del DM 145/2000.

5.2 Approvvigionamento ed accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei Capitolati speciali tecnici di Appalto ed essere della migliore qualità: essi possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione scritta della Direzione Lavori.

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della D.L., nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali già presenti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera a campione dei materiali e delle apparecchiature con verifica di funzionalità positiva da parte della D.L.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il D.L. ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per l'accertamento e le verifiche sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

In caso di controversia si procede ai sensi dell'art. 138 del DPR 554/1999.

La Direzione Lavori può rifiutare in qualsiasi tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente Capitolato speciale, in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti dei poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione della stazione appaltante, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Direzione lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previste dal presente Capitolato speciale di appalto, sono disposti dalla Direzione lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo, la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione Lavori e la Commissione di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato speciale di appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per la loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuale trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante deve dimostrare di aver pagato le indennità per eventuali danni arrecati a terzi.

5.3 Campionature e prove tecniche

E' a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'Appalto, e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta della Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura o delle specifiche lavorazioni previste in appalto, da parte della stessa Direzione Lavori.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal D.L. e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione lavori.

Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l'accettabilità dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle strutture, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 7 del DM 145/2000, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato; ove esse non prevedano espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco, ferma restando la facoltà della DL di non accettare la lavorazione.

La Stazione Appaltante potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la D.L. può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'onere per l'esecuzione, presso istituti ufficiali di gradimento della Stazione Appaltante, delle prove richieste dalla D.L. per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, nonché la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal D.L., per l'ottenimento dei relativi certificati.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali ed apparecchiature alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal D.L. in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

La Direzione lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato o alle buone regole dell'arte, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante e fino al termine del periodo di garanzia.

5.4 Sospensione e ripresa dei lavori

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 133 DPR 554/99 e negli art. 24 e 25 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Per le speciali circostanze previste dall'art. 24 comma 1 del DL 145/2000.

5.5 Proroghe

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili (art. 26 DM 145/2000), può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento purché le domande pervengano con congruo anticipo

rispetto alla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che si fissa in almeno trenta giorni della scadenza contrattuale.

Il responsabile del procedimento rende la risposta in merito all'istanza di proroga, sentito la DL, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante.

5.6 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nei paragrafi seguenti.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il D.L. redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Stazione appaltante intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine inutilmente si procede ai sensi dell'art. 136 D.Lgs.163/2006 s.m.i..

Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procederà a norma dell'art.138 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

5.7 Ultimazione dei lavori

Quando l'Appaltatore riterrà di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità ai progetti e alle disposizioni impartitegli in corso di lavoro, ne farà denuncia scritta alla Direzione Lavori, la quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo il prescritto processo verbale di ultimazione lavori (art. 21, comma 2, D.M. 145/2000). All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori si dà corso alle procedure previste dall'art. 189 del DPR 554/1999.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte, sia stata consegnata la documentazione di cui all'art. 4.15 e siano state eseguite con esito positivo le prove che la Direzione Lavori riterrà a suo insindacabile avviso necessarie.

Dalla data del verbale di ultimazione lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e l'effettuazione dei collaudi.

Resta tuttavia convenuto che la Stazione Appaltante possa procedere alla presa in carico anticipata del cantiere, ovvero prima della conclusione delle operazioni di collaudo, con le procedure previste dall'art. 200 del DPR 554/1999.

5.8 Conduzione dei lavori da parte dell'Impresa

L'impresa dovrà garantire il pieno rispetto dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 che così dispone:

la documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali – inclusa la cassa edile – assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;

la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Per la conduzione dei lavori dovrà inoltre tener conto del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo di intervento secondo i disposti della legge 494/96, adempiendo alle norme previste dall’art. 4, commi 1, 2, 7 e dell’art. 7, commi 1 lettera b), e 2 del D. Lgs. 626/94 s.m.i..

Verranno altresì tenute riunioni periodiche predisposte dal D.L. per controllare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del piano dettagliato nonché per concordare eventuali modifiche e/o particolari al Piano stesso; a tali riunioni dovranno essere presenti i rappresentanti ed i tecnici dell’impresa.

5.9 Esecuzione di categorie di lavoro non previste

Le opere e/o forniture in più o in meno, ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori e già preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Pubblica, riguardanti modifiche e varianti di qualsiasi natura ai lavori di cui all’oggetto dell’appalto, verranno compensate a misura con i nuovi prezzi che saranno concordati di volta in volta, previa sottoscrizione del relativo atto di sottomissione. Le opere aggiuntive devono essere oggetto di perizia suppletiva ai sensi della normativa vigente (artt. 132 e 205 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

L’assuntrice non potrà mai esigere il riconoscersi di economie se non esplicitamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori. Però nel caso in cui la Direzione Lavori ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, di procedere mediante prestazioni in economia all’esecuzione di tali nuove categorie di lavoro, l’Appaltatore sarà in obbligo di fornire la mano d’opera, i mezzi d’opera e i materiali necessari, nell’intesa che tali prestazioni verranno contabilizzate secondo quanto già precisato.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a Regola d’Arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore Lavori sia disposta dal Direttore Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta entro un importo non superiore al 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, al 5% per tutti gli altri lavori, non potrà considerarsi variante e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore sempre che tali opere non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5.10 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore relativi all’esecuzione dei lavori

L’impianto e la custodia notturna e diurna, la messa in sicurezza dei cantieri, dei mezzi di opera, ecc. ai sensi della legge 55/1990 s.m.i., nonché di tutto quanto fornito o affidato

dall'Amministrazione appaltante e la messa a disposizione del personale e mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo;

l'apposizione di uno o più cartelli di cantiere (secondo le dimensioni dello stesso ed espressa richiesta del Direttore Lavori) da posizionarsi in modo visibile all'esterno del cantiere stesso, di dimensioni minime di cm 200x150. Dovrà essere garantita la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado sino all'ultimazione dei lavori. Sul cartello verranno riportate le usuali indicazioni come previsto dalla Circolare Ministeriale LL. PP. 1729/UL 1° giugno 1990 e come meglio specificato all'art. 9 del presente Capitolato;

la tenuta, in appositi locali, del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere;

la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o le lavorazioni previste nel progetto; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;

gli oneri derivanti dall'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

la pulizia, la riparazione e il mantenimento delle opere eseguite per tutto il tempo di gratuita manutenzione, cioè fino alla data del collaudo finale;

il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere sia per i cantieri e per i necessari accessi;

le spese per lo sgombero del cantiere entro 2 settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

E' inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile sia civilmente sia penalmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio, sia l'Amministrazione Comunale sia il personale proposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.

Infine l'Impresa ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.

Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati è stato tenuto conto nello stabilire i prezzi di tariffa per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

5.11 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed assicurazione e provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori

L'appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel caso in cui egli non sia aderente alle associazioni stipulanti.

In caso di violazione dell'obbligo suddetto, e semprechè l'infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione e denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione avrà facoltà di operare la ritenuta del 20% (venti per cento) sui mandati di pagamento se i lavori sono in corso, previa diffida all'Appaltatore a corrisponderne quanto dovuto entro il termine di giorni 5, o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dare titolo e risarcimento dei danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute. Se i lavori sono ultimati si sospenderanno i pagamenti a saldo destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Resta stabilito che le trattenute del 20%, di cui innanzi, saranno restituite all'Appaltatore, senza corresponsione di interessi alcuno, soltanto dopo che esso abbia regolarizzata la sua posizione e che tale regolarizzazione risulti da dichiarazione scritta della competente Autorità.

In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagare gli operai l'Appaltatore è diffidato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto (art. 13 Capitolato Generale, D.M. 145/2000).

L'Appaltatore è altresì obbligato alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso (art. 19, Cap. Gen).

5.12 Prescrizioni sulla mano d'opera

All'Appaltatore è fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36 della suddetta legge. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dall'Impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto

alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche in casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al precedente comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese

a) per la fornitura;

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

pur avendo l'appaltatore comunque l'obbligo di comunicare i nominativi delle ditte a cui intende affidare detti lavori

La ditta assuntrice è in obbligo di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di assicurazioni sindacali e sociali, compresa l'assicurazione degli operai e di tutti gli addetti ai lavori contro gli infortuni a sua esclusiva spesa. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le buone Regole d'Arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa esecutrice, la quale dovrà provvedere ad adottare le misure precauzionali ad evitare danni ed inconvenienti a persone e cose, anche se estranee ai lavori, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori stessi.

5.13 Prove sui materiali da impiegarsi nei lavori, presentazione del campionario

A norma delle disposizioni vigenti circa l'accettazione dei materiali da costruzione, la Direzione Lavori disporrà il prelievo dei campioni dei materiali stessi, nonché il loro invio, per gli accertamenti del caso, presso uno dei laboratori sperimentali ufficiali.

Il numero di tali campioni, quando non sia tassativamente fissato da dette norme, rientra nelle facoltà insindacabili della Direzione Lavori.

Tutte le spese inerenti al prelievo, al confezionamento, all'imballaggio e alla spedizione dei campioni, nonché gli importi da corrispondere ai laboratori sperimentali, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Così pure, se non preventivamente condotte, le indagini diagnostiche atte a verificare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli manufatti, indispensabili per identificare correttamente le patologie in atto, il quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d'acqua e dei sali solubili, nonché la loro composizione chimico-fisica-mineralogica.

L'Amministrazione potrà chiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

5.14 Documentazione tecnica sulle opere eseguite, materiali di rispetto

Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il complesso dei documenti tecnici definitivi relativi alle opere eseguite.

Come meglio definiti nelle allegate norme tecniche sono richiesti alla ditta:

- certificazione sul comportamento dei materiali rilasciati da Istituti Ufficiali;
- norme di manutenzione;

Tali elaborati dovranno essere consegnate in triplice copia.

5.15 Obblighi manutentori delle opere eseguite

L'appaltatore ha l'obbligo della gratuita manutenzione delle opere fino all'approvazione da parte della Competente Autorità degli atti relativi al collaudo delle opere stesse.

Tale manutenzione dovrà avere carattere continuativo per cui l'Appaltatore sarà obbligato a provvedere senza indugio alla riparazione delle degradazioni e dei danni a mano a mano che essi si verificano.

Tali riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.

6 VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI

6.1 Varianti in corso d'opera

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, purché non mutino la sostanza del progetto e comunque nei casi previsti dall'art. 132 e art. 205 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

La Committenza si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, e ammissibili ai sensi dell'art. 132 e 205 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.

In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni richieste agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art. 134 comma 6 e 136 del DPR 554/1999 e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dalla legge, supera il limite del quinto si procede come prescritto dal comma 3 dell'art. 10 del DM 145/2000.

Per la valutazione del quinto, ovvero delle variazioni nei gruppi delle lavorazioni ritenute omogenee dal CSA si procede ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 9 del DM 145/2000.

Il tutto con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli articoli 10, 11 e 12 13 e 14 del vigente Capitolato Generale del Ministero dei LL. PP. approvato con D.M. 145/2000 e dal presente Capitolato speciale.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla D.L., non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di mancata contestazione di dette varianti entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà dichiarare se e quali lavori intenda subappaltare anche per i lavori oltre il sesto quinto.

6.2 Perizie di variante e suppletive

Per tutte le variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, comportanti variazione di spesa, così come desumibili dal progetto e dai vari elaborati allegati al contratto, il D.L. provvederà ad informare il Responsabile del procedimento della necessità di approntare la redazione di apposita perizia di variante. Quindi il progettista, se diverso dal Direttore lavori, redigerà apposita perizia, allegando il progetto supplementare, l'eventuale schema di verbale

di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo schema di contratto, ovvero atto di sottomissione, sottoscritto dall'Appaltatore, e la inoltrerà al Responsabile del Procedimento per l'approvazione.

Per l'approvazione si procede secondo quanto prescritto dall'art. 134 del DPR 554/1999.

Ricevuta l'Approvazione, sottoscritto l'atto di sottomissione, la DL ordinerà per iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere.

Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

6.3 Danni di forza maggiore

Considerato che il lavoro si svolge su aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenersi aggiornato circa l'emissione dei bollettini di allerta emessi dalla protezione civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali al fine di predisporre le misure di protezione necessarie.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le precauzioni suesposte, si procederà ai sensi degli art. 139 del DPR 554/1999 e art. 20 del DM 145/2000.

Non sono considerati danni di forza maggiore quelli causati da condizioni atmosferiche sfavorevoli, anche di portata eccezionale, almeno che non intervenga la dichiarazione di pubblica calamità da parte delle Autorità preposte alla protezione civile.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore (art. 14 D.M. 145/2000).

I danni di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati (art. 20, comma 1, Capitolato Generale, D.M. 145/2000). I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamenti di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore che sempre deve approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 20, comma 3, Cap. Gen.).

6.4 Prezzo dei lavori non previsti

I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto, cioè i prezzi delle varie lavorazioni non previste saranno strutturati utilizzando il "Prezzario delle Opere Pubbliche 2006" della Regione Piemonte..

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco allegato al Contratto, si procederà alla sua determinazione con le modalità previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui al D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi a contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal DPR 554/1999, parte vigente, i prezzi si intendono definitivamente approvati.

Il Coordinatore Responsabile della fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza del cantiere per quanto già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati; e quantificherà gli eventuali oneri della sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 e s.m.i.

6.5 Prezzo dei lavori in economia e a corpo

Per i lavori eventualmente da eseguirsi in economia, non contemplati nel contratto, si procederà ai sensi dell'art. 145 del DPR 554/1999.

Per le opere in economia, il ribasso medio offerto dall'Appaltatore in sede di gara si applicherà solo sulla percentuale d'utile e spese generali.

7 CONTABILITA' DEI LAVORI

7.1 Criteri generali di misurazione e la valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo.

Per le opere previste a corpo, ai fini delle misurazioni, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 159 del DPR 554/1999.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la D.L. quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto della Direzione Lavori con l'obbligo dell'Appaltatore ad eseguire lavorazioni fino alla concorrenza di un quinto in più rispetto alle quantità di progetto.

Comunque prima di provvedere alla contabilizzazione di qualsiasi lavorazione con quantità superiori a quelle di progetto dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla formazione di una partita provvisoria.

7.2 Contabilità e riserve

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà firmare il libretto delle misure subito dopo il D.L. e comunque secondo quanto disposto dagli artt. 155, 158, 159, 160, 161 e 162 del DPR 554/1999.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L. per la firma e dal Responsabile del procedimento.

Per le eccezioni e le riserve dell'appaltatore sul Registro di contabilità si procede ai sensi dell'art. 165 del DPR 554/1999 e art. 31 del DM 145/2000.

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed, eventualmente, sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa.

7.3 Documenti contabili

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal D.L., anche con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere di cui al Titolo IX, capo I, artt. 123, 125 e 126 del DPR 554/1999, e saranno i seguenti:

- a) il giornale dei lavori;
- b) il libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;

- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati di avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

7.4 Tenuta dei documenti

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del titolo XI del DPR 554/1999, in particolare:

- a) Il giornale dei lavori secondo i disposti dell'art. 157;
- b) i libretti delle misure secondo i disposti dagli artt. 158 al 161;
- c) le liste settimanali secondo i disposti dell'art. 162;
- d) il registro di contabilità secondo i disposti degli artt. 163, 164, 165 e 166;
- e) il sommario del registro di contabilità secondo i disposti dell'art. 167;
- f) lo stato di avanzamento dei lavori secondo i disposti dell'art. 168;
- g) il certificato di pagamento a rate secondo i disposti dell'art. 169;
- h) il certificato di ultimazione dei lavori secondo i disposti dell'art. 172;
- i) il conto finale dei lavori secondo i disposti dell'art. 173;
- l) la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale secondo i disposti dell'art. 175.

Per quanto riguarda le norme generali per la tenuta della contabilità si fa riferimento agli artt. 183, 184, 185, 186 del DPR 554/1999.

8 PAGAMENTI E COLLAUDI

8.1 Anticipazioni

Non saranno concesse anticipazioni.

8.2 Anticipazione di somme dell'appaltatore e interessi

Ove la Stazione appaltante voglia far eseguire in economia opere o provviste non comprese nel contratto e chiedi all'Appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere ai creditori, dietro quietanza, le somme che la Direzione Lavori, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, autorizzerà per iscritto. Su tali somme grava a carico dell'Amministrazione e a favore dell'Appaltatore l'interesse legale in ragione del tempo trascorso dal giorno della eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minore durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non può superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che l'appaltatore vi consenta.

8.3 Pagamenti in acconto e ritardi

La stazione appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge, non inferiore a € 100.000,00.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Per il certificato di pagamento si procederà ai sensi dell'art. 169 del DPR 554/1999 e art. 29 del DM 145/1999

L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare:

I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal D.L., ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.M. 145/2000.

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal D.L., in concorso e contesto con l'Appaltatore, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto delle altre ritenute.

La liquidazione si effettuerà soltanto dopo l'apposizione della firma da parte dell'Appaltatore sul registro di contabilità.

La stazione appaltante potrà, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvedere a richiedere all'I.N.P.S., all'INAIL ed alla Cassa Edile, la regolarità contributiva dell'Appaltatore, fermo restando le competenze della D.L. previste dall'art. 9 del D.P.C.M. n° 55/90.

In caso di accertata irregolarità la Stazione Appaltante provvederà alla trattenuta del 20% (venti per cento) delle somme da corrisponderci, trattenuta che verrà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, che dovrà essere presentata in occasione della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell'avviso di pagamento.

Si precisa che i termini di cui all'art. 29 del DM 145/2000 per il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento decorreranno dalla data in cui la fattura perverrà agli Uffici della Stazione Appaltante.

La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'articolo n 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n 633.

Le trattenute di ogni rata serviranno a maggiore garanzia della esatta e completa osservanza ed esecuzione del contratto e verranno pagate all'Appaltatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo finale provvisorio da parte della stazione appaltante.

Su richiesta dell' Appaltatore e previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di pari importo verrà disposto il pagamento della ritenuta di garanzia contestualmente all'emissione dello stato di avanzamento

L'ultimo S.A.L. verrà emesso dopo l'ultimazione dei lavori, qualunque ne sia l'ammontare.

8.4 Programma di esecuzione dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori un programma esecutivo dei lavori, dettagliato per singole categorie (tipo Gant, o simili), sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara.

La DL si riserva la facoltà di introdurre al programma esecutivo dei lavori le variazioni che riterrà utili o necessarie affinché i lavori stessi si svolgano compatibilmente con le esigenze della Stazione Appaltante nonché di quelle di pubblica fruizione del complesso.

Il programma redatto dall'Appaltatore sarà comunque vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione delle opere escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interesse della Stazione Appaltante e sempre secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori in merito alla priorità degli interventi.

Nella redazione del programma l'Appaltatore dovrà tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale. Della suddetta circostanza la Stazione Appaltante ha già tenuto conto nel determinare il termine per la esecuzione dei lavori.

Il programma di esecuzione dei lavori dovrà essere obbligatoriamente aggiornato mensilmente pena l'applicazione della penale pecuniaria stabilita pari al 1‰ e dovrà riportare le eventuali variazioni di previsione in rapporto all'andamento dei lavori. L'appaltatore sarà tenuto a presentare alla DL almeno 10 giorni prima della scadenza mensile, il programma dei lavori aggiornato.

8.5 Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore prima di aderire all'appalto si sia recato sui luoghi dove dovrà essere eseguito il progetto e si sia reso pienamente conto dei lavori da fare; abbia preso conoscenza di come e dove si possa provvedere l'acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a Regola d'Arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza, le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e particolare in quanto essi devono comprendere tra l'altro:

per la mano d'opera, ogni spesa necessaria per fornire gli operai di mezzi d'opera e degli altri attrezzi di lavoro, nonché l'onere dei contributi dovuti per le assicurazioni e l'assistenza sociale di cui alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

per i materiali, ogni spesa per la fornitura, i trasporti da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, nonché i cali, gli sprechi, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi, in modo da dare i materiali a piè d'opera pronti all'impiego, in qualsiasi zona di lavoro (art. 16, comma 2 Cap. Gen.);

per i noleggi, ogni spesa necessaria a dare, come sopra in ogni zona di lavoro, i macchinari ed i mezzi d'opera ed i relativi accessori, pronti per l'uso cui sono destinati;

per i lavori a misura, tutte le spese di qualsiasi genere, per i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera, e per gli altri oneri innanzi indicati, per dare i lavori compiuti a perfetta Regola d'Arte, dovendo intendere compreso nei prezzi ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore deve sostenere a tal fine, anche se tali oneri non risultano esplicitamente precisati.

Tutti i prezzi unitari, alle condizioni di cui al contratto stesso ed al presente Capitolato, si intendono offerti ed accettati senza alcuna riserva.

8.6 Revisione dei prezzi

La revisione prezzi non è ammessa ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Si applica il prezzo chiuso secondo le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i .

8.7 Formazione di nuovi prezzi

La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori verrà effettuata con l'applicazione dei prezzi dell'elenco prezzi a cui verrà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore.

Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, l'Appaltatore deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare una richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.

Non saranno prese in considerazione dalla Direzione Lavori richieste di concordamento di nuovi prezzi relativi ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Impresa.

I nuovi prezzi vengono formati, in conformità alle norme dell'art. 136 del D.P.R. 554/99, con riferimento a tutte le condizioni del presente Capitolato ed ai prezzi contrattuali, deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto o, se ciò non fosse possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate su listini prezzi in vigore alla data dell'offerta, emessi da enti ed organizzazioni ufficialmente riconosciuti ed accettati dalla Stazione appaltante.

In mancanza di tali listini, le analisi per la formazione dei nuovi prezzi si basano sui costi di mercato rilevati in contraddittorio, per i quali il Committente si riserva il diritto di indagini, verifiche ed accettazioni.

In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla stazione appaltante, che la D.L. contabilizzerà secondo i prezzi che ritenga equi; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento di attuazione della legge 109/94, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

8.8 Perizie di variante e suppletive

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono ammesse le varianti ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, comportanti variazioni di spesa in diminuzione ed in aumento, sempre che non superino del 5% l'importo originario del contratto per lavori di restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del nuovo testo unico sui beni culturali eseguiti dal Ministero per i beni e le attività culturali, sempre trovando copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Sono altresì ammesse le varianti dovute a:

- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento;
- intervenuta possibilità di usare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento dei costi, comportino miglioramenti della qualità dell'opera;
- difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili;
- alla presenza di eventi, inerenti alla natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera o non prevedibili nella fase progettuale.

In caso di variante il Direttore Lavori redigerà apposita perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. Relativamente al maggior importo dei lavori, verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo d'indennizzo (art. 12 Capitolato Generale d'appalto, D.M. 145/2000).

8.9 Penali per ritardo nei lavori

L'Appaltatore per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare a una penale pecuniaria pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% dell'importo di contratto.

Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale.

8.10 Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 173 del DPR 554/99.

La stazione appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Con il conto finale saranno contabilizzate le ritenute per infortuni dello 0,5%.

8.11 Verifiche, collaudi

Il compimento delle operazioni di regolare esecuzione è disciplinato dall'art. 141 del D.Lgs.163/2006 s.m.i , dal titolo XII del Regolamento e dal'art. 37 del Capitolato Generale.

Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di regolare esecuzione provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.

La Stazione Appaltante delibererà sul certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro due mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso.

Il pagamento della rata a saldo è altresì subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141 comma 9 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., emessa con le modalità di cui all'art. 102 del DPR 554/1999. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione. La corresponsione della rata a saldo è sospesa se l'Appaltatore è inottemperante con le norme vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori ed in materia previdenziale ed obblighi contributivi e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

Il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Il Certificato di Regolare esecuzione accerta che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali.

Nelle specifiche tecniche sono precisate le verifiche a cui sono sottoposte le forniture e/o le opere in oggetto.

Il D.L. esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera, ed indica quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, la stazione appaltante può commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all'Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulle trattenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò ad insindacabile giudizio della D.L..

Inoltre costituisce elemento pregiudiziale all'accettazione provvisoria delle opere l'approvazione della documentazione as-built a carico dell' Appaltatore.

9 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

9.1 Avvertenze generali

Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito é necessario tener presente che:

- i prezzi applicati per la esecuzione delle opere sono quelli dell'elenco prezzi;
- i prezzi rappresentano l'andamento medio delle quotazioni sul mercato regionale dove si svolgono i lavori;
- i prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualità standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a piè d'opera;
- i prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali. Si precisa che i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in condizioni normali di lavoro. Inoltre si intendono comprensivi dell'assistenza ai lavori.
- i prezzi dei noli di automezzi sono comprensivi di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.);
- i prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco-cantiere;
- nel caso di lavori in economia diretta, le relative quotazioni indicate nel "Modulo lista delle categorie di lavoro e forniture" si intendono comprensive delle spese generali e dell'utile dell'impresa, salvo diversamente indicato;

- i prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima scelta e qualità, delle spese generali e dell'utile dell'Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte;
- i prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:
 - imposte di registro,
 - bolli e diritti,
 - progettazione, calcoli e dimensionamento,
 - IVA,

che generalmente sono a carico della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore secondo i disposti di legge.

9.2 Generalità

L'elenco prezzi allegato al presente progetto costituisce la descrizione ovvero i limiti di fornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati.

I prezzi riportati si riferiscono a lavori eseguiti applicando la miglior tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e finite a regola d'arte in relazione alle tavole progettuali, alle esigenze ed alle migliori spiegazioni che la Direzione Lavori vorrà esplicitare.

1. L'elenco dei prezzi in base ai quali, dedotto il ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le opere compiute ed elencate qui di seguito. I prezzi unitari assegnati dall'elenco dei prezzi a ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e, quindi, compensano ogni opera, materia, nolo di attrezzatura e spesa principale e accessoria, provvisoria o effettiva che direttamente o indirettamente concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di contratto e con i limiti di fornitura descritti.
2. Tutti i materiali saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto descritto nel presente elenco. La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente scelta dall'Appaltatore, previa accettazione da parte della D.L. I materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni dell'elenco prezzi nonché a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle norme UNI in vigore al momento della fornitura e/o della realizzazione dell'opera.
3. Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potrà provvedere alla determinazione di nuovi prezzi ovvero si procederà in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore e contabilizzate a parte. In tal caso le eventuali macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro perfetto funzionamento e conformi alla normativa in vigore a garanzia della salute degli operatori.
4. L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si obbliga a far osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza di suoi tecnici e/o operai.
5. I lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e applicando i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi: in tali prezzi, al netto del ribasso d'asta, si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel presente capitolato e nel contratto di appalto. Saranno invece

valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva od urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cioè in economia) e concordati a priori con la D.L. che ne dovrà dare specifica autorizzazione scritta. I lavori a corpo saranno invece contabilizzati sulla base della percentuale di avanzamento che verrà insindacabilmente stabilita dalla D.L.

6. Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori Regole d'Arte e di prassi di cantiere nonché in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.
7. L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o natura anche in periodo di ferie o festivi.

9.3 Elenco Prezzi

I prezzi unitari dell'elenco prezzi sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

a. per gli operai:

Il reperimento anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della mano d'opera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, etc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere quando questa si rende necessaria; dispositivi e attrezzature di protezione individuale e quant'altro previsto dalle normative in vigore sulla sicurezza:

b. per i lavori a misura e a corpo:

Tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione di materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato, le imposte sui materiali, le spese generali e le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione di suolo pubblico o privato

Sono inoltre compresi i ponteggi, le normali opere provvisorie che saranno di volta in volta necessarie per eliminare pericoli a persone e danneggiamento ai locali o parti di edificio sottostanti alla zona di lavoro e per realizzare i lavori stessi;

In particolare oltre alla normale attrezzatura di cantiere sono altresì compresi:

l'onere per qualsiasi puntellamento necessario, anche se solo consigliabile, i ponteggi con relativi piani di lavoro, l'assistenza muraria, l'accatastamento, nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile a giudizio della D.L. e successivo trasporto in luogo indicato dalla stessa; con il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e la pulizia generale dell'immobile a fine lavori, e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto, dal Committente alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

I prezzi delle opere qui descritte sono pure comprensivi degli oneri per la protezione delle opere già esistenti e nuove, degli eventuali ripristini e, a lavori ultimati, della pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti per consentirne immediato utilizzo.

Tali opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, l'appaltatore ha tenuto conto nello stabilire il ribasso offerto:

i prezzi s'intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, si intende accettato pure il termine generale di ultimazione dei lavori.

Si intendono accettati dall'appaltatore, tenuto conto anche delle eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di opere affidate ad altre Ditte. L'Appaltatore dichiara pertanto di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con quella successione che potesse venir prescritta dal Committente nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità.

La misurazione delle varie categorie di opere sarà effettuata secondo criteri geometrici e in base alle norme contenute nel Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

9.4 Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

9.5 Criteri di valutazione delle opere appaltate a corpo

I lavori appaltati a corpo saranno annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, verrà registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria riportandola sul registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazione eseguite, saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale potrà controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo. Tale computo per altro non costituisce documento contrattuale.

9.7.1 Scavi

Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi dell'elenco per gli scavi e la rimozione dei limi, l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso potrà incontrare:

- Per taglio erba, arbusti, ceppaie, alberi fino a 30 cm di circonferenza del tronco;
- Per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza di acqua;

- Per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti dall'elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- Per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le disposizioni di Capitolato,
- Per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato o di cui si dovesse accertare la necessità in corso d'opera, compresi le composizioni, le scomposizioni, estrazioni, allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- Per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo, sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, etc.
- Per ogni altra spesa necessaria per la completa esecuzione degli scavi e la rimozione dei limi e la formazione delle sponde.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore, prima e dopo i relativi lavori. Il volume degli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

9 GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO

Presa in consegna e utilizzo dell'opera

A Certificato di Regolare esecuzione emesso, l'opera deve essere consegnata alla Stazione Appaltante nel termine perentorio che verrà fissato dalla Stessa per mezzo della Direzione Lavori e in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Gli oneri manutentivi e gestionali saranno a carico dell'Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di capitolato allegate.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli art. 141 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dall'art. 1669 del C.C..

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare i manufatti a restauro realizzato prima che intervenga il collaudo finale provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 200 del DPR 554/1999.

Quando la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'appaltatore per mezzo di lettera raccomandata, quest'ultimo non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, nè potrà reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante delle predette opere avverrà nel termine perentorio che verrà fissato dalla stessa per mezzo della Direzione Lavori e in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Coperture assicurative

Polizza C.A.R., polizza R.C.T. e R.C.O.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie, il cui massimale dovrà essere non inferiore all'importo contrattuale incrementato di un valore pari a € 200.000 per le preesistenze. La durata e piena validità della polizza C.A.R. si estenderà dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla Committente.

La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore stesso e a favore della Committente.

Ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T per i seguenti massimali, da intendersi come minimi inderogabili: € 2.000.000 per danni a persone e € 2.000.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché € 2.000.000 per danni a cose e/o animali.

Inoltre ad integrazione della polizza CAR l'appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai seguenti minimi inderogabili: € 2.000.000 per sinistro e per anno, ed € 2.000.000 per persona dipendente.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e

devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla stazione appaltante; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla stazione appaltante 10 gg. prima della consegna dei lavori.

Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, C.C. (art. 141 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

L'Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di anni due dalla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio (art. 1667 CC.). Eventuali danni, ancorchè riconoscibili, saranno denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 141 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino delle caratteristiche funzionali ed estetiche dei manufatti restaurati, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo (art. 134 D.lgs.163/2006), previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in laboratorio da impiegarsi per il restauro dei manufatti oggetto dell'appalto, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Nel corso dell'esecuzione del contratto nel caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art. 116 d.lgs.163/2006s.m.i.; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà lo stesso Decreto Legislativo.

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, la Stazione Appaltante può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte del contratto non ancora eseguita.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo o per reati accertati.

Qualora la Direzione lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente tale termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Stazione Appaltante dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.

Quando, per negligenza, l'Appaltatore ritardi rispetto alle previsioni di programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore a 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente tale termine indicato, la DL, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in sua assenza, con l'assistenza di due testimoni, procede a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura del processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1432/56, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, dei subappaltatori, dei fornitori, dei lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle conseguenze eventuali nei riguardi della finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Accordo bonario

Ove le riserve regolarmente iscritte ed esplicate dall'Appaltatore superino il 10% dell'importo contrattuale, si procederà ai sensi dell'articolo 240 D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Controversie e foro competente

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi dell'art. 137 del DPR 554/1999.

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria.

Il foro competente è quello di Torino

Norme finali

Per quanto non esplicitamente detto nel presente capitolato speciale, si fa riferimento a quanto riportato dal Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con DM 145/2000 e da quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di opere pubbliche e dal codice civile.